



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



**REGOLAMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'ARTE DI STRADA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 giugno 2021



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Versione 6

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, principi e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione di artista di strada
- Art. 3 - Modalità per l'esercizio dell'attività di artisti di strada
- Art. 4 - Durata e localizzazione delle attività
- Art. 5 – Offerta libera per la prestazione
- Art. 6 - Responsabilità
- Art. 7 - Divieti e prescrizioni
- Art. 8 – Controlli e Sanzioni
- Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 10 - Entrata in vigore e pubblicità



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



ARTICOLO 1

Oggetto, principi e finalità del regolamento

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Sirolo.

2. Il Comune di Sirolo, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, ed assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici.

Il Comune di Sirolo intende:

a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni in strada;

b) contribuire, mediante l'arte in strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;

c) rendere la città attrattiva in quanto l'arte in strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;

d) rafforzare la collaborazione con gli artisti in strada e le Federazioni e/o Associazioni di categoria interessate, creando momenti di incontro;

e) promuovere altresì le attività dell'arte in strada attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, promuovendo progetti di creazione e formazione professionale che abbiano luogo nel territorio comunale.

3. Il presente Regolamento disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale di Sirolo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, al fine di tutelare la quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale ed in generale la sicurezza stradale ed urbana. Deve inoltre essere



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



compatibile con altri eventi organizzati sul territorio, nonché con le attività dei cittadini residenti e delle attività commerciali in sede fissa ed ambulante nelle zone interessate.

ARTICOLO 2 Definizione di artista di strada

1 - Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.

2 - Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.

Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa tipologia le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari, one man band, street-band e dream painters.

3 - Sono considerate "mestieri artistici di strada" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini e truccatori.

4 - Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

L'elencazione di cui ai commi precedenti hanno valore esemplificativo e non esaurisce tutte le attività possibili. Per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta l'analogia di finalità e caratteristiche, prevedendo eventuali oneri specifici e/o prescrizioni particolari, ovvero dinieghi nel caso in cui l'attività da svolgere sia



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



considerata contraria agli interessi pubblici o possa nuocere all'immagine del paese o rechi offesa al buon costume.

5. Il presente Regolamento non si applica:

- a. agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
- b. agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
- c. alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;
- d. alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano caratteristiche diverse da quelle artistico-espressivo.

6. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità.

ARTICOLO 3

Modalità per l'esercizio dell'attività di artisti di strada

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento, previa iscrizione nel "Registro dell'Arte di Strada" presso il Servizio Cultura del Comune di Sirolo.

2. Per l'iscrizione nel "Registro dell'Arte di Strada" l'artista o il rappresentante del gruppo di artisti dovrà presentare, una sola volta, apposito modulo, da approvare con Deliberazione di Giunta Comunale, all'Ufficio Cultura del Comune di Sirolo con allegato il proprio documento d'identità.

3. Il Servizio Cultura provvederà ad annotare sul registro le generalità dell'artista.

4. La Giunta Comunale stabilisce, con apposita Delibera, la precisa posizione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di artista di strada

5. L'artista di strada che intende esibirsi deve darne preventiva comunicazione alla Pro Loco di Sirolo, in carta semplice utilizzando l'apposito modulo, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale, nel quale dovrà indicare i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- l'attività svolta;
- il periodo nel quale intende esercitare la propria arte;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



- la zona o le zone in cui avverrà l'esibizione, scelta tra quelle che saranno individuate dalla Giunta Comunale;
- i metri di suolo pubblico occupati;
- eventuali strutture o strumenti utilizzati;
- l'orario di rappresentazione.

6. La comunicazione dovrà pervenire almeno ventiquattro ore prima della rappresentazione.

7. All'atto del ricevimento della comunicazione l'ufficio ricevente provvederà a prenotare la zona scelta da parte del richiedente per lo svolgimento della relativa esibizione.

Qualora dovessero pervenire più richieste per la medesima zona e per lo stesso periodo di tempo, le richieste verranno soddisfatte in ordine cronologico di arrivo presso l'ufficio medesimo.

8. Alla richiesta farà seguito espressa accettazione da parte dell'ufficio ricevente. Non è ammessa accettazione tacita.

9. Il diniego alla rappresentazione potrà essere comunicato in modo scritto oppure telefonicamente o a mezzo posta elettronica, nel caso in cui non sussista il tempo necessario per recapitare comunicazione scritta, e potrà essere disposto unicamente in presenza di uno dei seguenti casi:

- per lo stesso giorno e la stessa ora è già autorizzata un'altra attività organizzata dall'Amministrazione Comunale o dalla Pro loco anche entro le ventiquattro ore precedenti lo spettacolo e/o anche per spostamento di manifestazione già autorizzata;
- per lo stesso giorno, la stessa ora e luogo è già autorizzata un'attività di artista di strada;
- non vi è la materiale disponibilità dell'area richiesta per lavori stradali o altra occupazione di suolo pubblico autorizzata precedentemente o manifestazione la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;

10. In caso di controllo, il mancato invio del modulo di iscrizione al Registro dell'Arte di Strada e la mancata presentazione del modulo di cui al comma 5 comporterà l'immediata sospensione dell'attività da parte degli organi di Polizia.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Articolo 4 Durata e localizzazione delle attività

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Sirolo negli spazi individuati dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Ciascun artista non può esibirsi nella medesima area per più di 4 (quattro) volte in un mese e comunque per un massimo di 12 (dodici) volte al mese totali nel territorio comunale. In ogni caso non si può occupare la medesima postazione per 2 (due) giornate consecutive, non è possibile cedere la prenotazione di una o più postazioni a terzi, non è possibile prenotare più di 6 (sei) esibizioni alla volta e la prenotazione successiva può essere presentata dopo l'ultima esibizione prenotata.

2. La rappresentazione potrà avvenire tutti i giorni:

- dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nel periodo 1° maggio – 30 settembre;
- dalle ore 16.00 alle ore 22.00 nel periodo dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 23 dicembre;
- dalle 14.00 alle 23.00 nei giorni 31 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre, nonché dal 24 dicembre al 06 gennaio, nonché dal c.d. giovedì grasso al c.d. martedì grasso.

3. In caso di particolari iniziative o festività potranno essere consentite deroghe ai commi precedenti, esplicitamente autorizzate.

4. La durata massima di ogni singola esibizione è stabilita in novanta (90) minuti continuativi, salvo deroga espressa.

5. L'artista di strada deve tenere sempre con sé la comunicazione presentata per l'iscrizione al Registro e per la prenotazione dell'area ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di Polizia.

6. Non è consentito esercitare l'arte di strada vicino ai luoghi di culto o vicino alle scuole, durante l'orario delle funzioni o lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio al normale svolgimento di tali attività.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



7. Si prediligerà il sistema di prenotazione delle aree a mezzo mail e la possibilità per il cittadino o visitatore di conoscere, tramite internet o altri mezzi di comunicazione, i luoghi e gli orari delle attività artistiche.

Articolo 5 Offerta libera per la prestazione

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, accettare quanto i presenti offrono in modo libero e spontaneo (a cappello).

2. L'esercizio dell'attività, di cui al presente Regolamento, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi, purché si occupi lo spazio necessario all'esibizione, senza occupazione permanente ed invasiva dello stesso con strutture, attrezzature o costruzioni fisse né con sedie, panche o coperture.

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati con batteria interna, di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante, non risultino eccessive.

L'artista di strada è obbligato, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alla normativa vigente in tema di codice della strada (articolo 140, comma 1) che obbliga gli utenti della strada a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Articolo 6 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in Regolamento per la disciplina dell'attività degli artisti di strada cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.
2. L'artista è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio e di eventuali danneggiamenti al manto stradale.
3. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psicofisiche (saltimbanco, fachiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé sia per eventuali collaboratori e/o dipendenti, deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non deve coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

Articolo 7 Divieti e prescrizioni

1. Non sono consentite attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale, oppure altre dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio.
2. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.
3. E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Testo Unico del Commercio L.R. 27/2009. Non rientra nel concetto di vendita la cessione, senza corrispettivo prefissato, delle opere frutto della creatività dell'artista di strada.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



4. Sono vietate, su area pubblica, le esibizioni di arte di strada che comportino acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico, impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

5. In caso di utilizzo, durante la performance di fuoco l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico. Nel caso in cui lo spettacolo preveda più di 2 artisti impegnati nell'uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, la compagnia dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore.

6. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali che non danneggino il sito, il quale deve essere lasciato nello stesso stato in cui è stato trovato, ovvero persone e cose, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili, tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni e dev'essere eseguita su supporti amovibili. È vietato dipingere sulla pavimentazione dell'area adibita alla esibizione.

7. Per l'esercizio della tecnica della verniciatura a spruzzo, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

8. Le esibizioni non devono:

- impedire la visibilità delle vetrine né ostacolare gli accessi alle abitazioni, agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, ovvero intralciare la circolazione veicolare o pedonale;
- essere correlate ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

9. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

10. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

11. E' assolutamente vietato spostare arredi urbani, fioriere, panchine e qualsivoglia allestimento fatto per esibizioni o per abbellimento, per poter utilizzare aree diverse da quelle indicate, o approfittare di strutture esistenti cambiandone la disposizione.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Articolo 8 Controlli e Sanzioni

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine.
2. Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra citate è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 150,00 (centocinquanta/00), da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento comporterà, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune di Sirolo per i successivi 90 giorni.
4. In caso di danneggiamento di arredi o luoghi, il responsabile è tenuto al ripristino degli stessi, oltre al risarcimento di eventuali danni.
5. E' fatta salva l'applicazione di altre leggi che disciplinano la materia regolamentata nel presente documento.

Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali

1. Le comunicazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere eventualmente integrate nel rispetto delle norme della presente disciplina.
2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento:
 - concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento, in occasione di particolari ricorrenze o di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dalla stessa;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



- vietare temporaneamente l'arte di strada per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti;

- introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada, per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

3. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine.

Articolo 10 **Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Al presente Regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.